



Roma, 3 luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 34-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 34 – 2024 –

Oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 –

L'art. 1, commi da 94 a 98, della Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 settembre 2023, e l'art. 4, commi 2 e 3 del D. L. 29 marzo 2024, n. 39 – Decreto "Agevolazioni" - convertito dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, hanno stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2024 i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro per i quali i termini di pagamento sono scaduti e non sono in essere provvedimenti di sospensione, non possono avvalersi della compensazione dei crediti fiscali di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con la Circolare n. 16/E, del 28 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata delle suddette disposizioni legislative.

In primo luogo, per effetto del comma 95 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024, dal 1° luglio 2024 scatta l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.

L'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con Mod. F 24 non a "saldo zero". Deve ritenersi, afferma l'Agenzia, che tale obbligo si estenda anche alla compensazione "verticale" che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad es., "acconti IRES con saldi IRES a credito", nel caso in cui questa venga esposta nel Mod. F 24).

A partire sempre da 1° luglio 2024, sussiste l'obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i modelli F 24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, e a titolo di premi e accessori nei confronti dell'INAIL.

In merito all'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000,00 euro, l'Agenzia precisa che la previsione **non** opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali **non** sia intervenuta decadenza.

Circa il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori e le somme oggetto degli atti di recupero emessi dall'Agenzia. A titolo esemplificativo rientrano le imposte dirette, l'IVA, l'imposta di registro e le altre imposte indirette e le somme recuperate a fronte dell'utilizzo, in tutto o in parte in compensazione dei crediti non spettanti o inesistenti nonché le somme accessorie alle precedenti come le sanzioni e interessi, esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione, e sempre che per gli stessi importi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere e non siano in essere piani di rateazione.

In ordine alla scadenza da considerare, l'Agenzia precisa che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e in relazione agli accertamenti esecutivi, che devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati nell'avviso; la scadenza ha luogo decorso il trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.

Come già riportato, l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

I carichi affidati all'Agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione provocando l'immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000,00 euro, il cui superamento comporta l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

In caso di adesione alla definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – "Rottamazione-quater", per la quale sia in essere il pagamento rateale, l'importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza della definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente versamento o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'Agente della riscossione rilevi a tal fine.

L'esistenza di carichi affidati all'Agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria visualizzabile nella propria *area riservata* del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'Agente della riscossione, e relativi accessori, è ridotto ad un ammontare inferiore o pari a 100.000,00 euro per effetto della sospensione giudiziale e amministrativa dei carichi affidati, della concessione, da parte dell'Agente della riscossione, di un piano di rateizzazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio e dal pagamento delle somme dovute.